



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA
QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITA'
SAQ VII

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti nn. 509/06, 510/06, 1234/2007, 607/2009 e da riconoscimento nazionale, ai sensi del Decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;

VISTO Il decreto ministeriale 25 maggio 1992, n. 376, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario) n. 216 del 14 settembre 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini e i responsabili dei procedimenti;

VISTI i regolamenti (CE) n. 509 e n. 510 del 20 marzo 2006 concernenti la protezione delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolari gli artt. 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

VISTO il regolamento (CE) n. 607/09 della commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA
QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITA'
SAQ VII

presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009 n. 88;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale n. 17157 del 10 novembre 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2009, concernente la determinazione dei criteri e le modalità per la concessione di contributi concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e alimentari contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti CE n. 509/06, n. 510/06 e 479/08 e da riconoscimento nazionale, ai sensi della legge n. 164/1992;

VISTO il D.P.R. n. 129 del 22 luglio 2009 recante Riorganizzazione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni alla legge 6 agosto 2008 n. 133, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (serie generale) n. 207 del 7 settembre 2009;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante individuazione degli uffici di livello dirigenziali non generale del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e definizioni delle attribuzioni e dei relativi compiti, registrato alla Corte dei Conti il 18 marzo 2010, Reg. n. 1, foglio n. 157;

RITENUTA l'opportunità di modificare il decreto ministeriale n.17157 del 10 novembre 2009 al fine di specificare in maniera più dettagliata i criteri di attribuzione dei contributi in questione, anche in considerazione della necessità di garantire la trasparenza dell'azione



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA
QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITA'
SAQ VII

amministrativa e fornire chiare indicazioni circa la presentazione delle richieste di contribuzione e delle modalità per la concessione dei predetti contributi;

DECRETA:

Art. 1

(Campo di applicazione)

Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, sono determinati con il presente decreto i criteri e le modalità per la concessione di contributi in favore delle iniziative di seguito indicate, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da riconoscimento nazionale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61. In particolare il campo di applicazione delle attività per le quali sono concessi dei contributi dovrà riguardare le seguenti categorie di iniziative:

- a) Iniziative di promozione e valorizzazione riguardanti la partecipazione a fiere, convegni e manifestazioni, realizzazione di interventi, da parte di Consorzi di tutela incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da organismi di carattere associativo, di seguito indicati come soggetti proponenti, operanti per la valorizzazione dell'immagine e per il miglioramento della qualità dei prodotti caratterizzati dalle denominazioni di origine, dalle indicazioni geografiche e specialità tradizionali garantite di cui ai regolamenti comunitari in premessa e ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, nonché per una migliore produzione ed una più estesa divulgazione, conoscenza ed informazione dei prodotti stessi;
- b) Iniziative riguardanti la salvaguardia dell'immagine e la tutela anche legale, sia in campo nazionale che internazionale, predisposte da Consorzi di tutela incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché da altri organismi di carattere associativo, che svolgono attività di tutela, salvaguardia dell'immagine e valorizzazione, di seguito indicati come soggetti proponenti, operanti nel settore dei prodotti a denominazione di origine, indicazione geografica e specialità tradizionali garantite di cui ai regolamenti comunitari in premessa e ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA
QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITA'
SAQ VII

Art. 2

(Presentazione delle istanze)

1. Le istanze concernenti la richiesta di contributi per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 1 (lettera "a" e "b") devono pervenire al Ministero, pena l'esclusione, entro il 1° marzo di ogni anno, in duplice copia.

2. Le istanze devono:

- a) riferirsi espressamente, pena l'esclusione, ad una delle due categorie di iniziative di cui al precedente art. 1 ed essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale per lo Sviluppo Agroalimentare e della Qualità – SAQ VII – via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.

Ogni soggetto proponente potrà presentare una sola istanza per categoria: una per la categoria "a" ed una per la categoria "b", di cui al precedente art. 1;

- b) riguardare esclusivamente prodotti ad indicazione geografica che, alla data di presentazione della domanda, sono riconosciuti ai sensi dei regolamenti CE n. 509/06, 510/06, 1234/07, 607/09 e da riconoscimento nazionale, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;
- c) contenere tutti gli elementi che permettano l'esatta individuazione del beneficiario, compresa la ragione sociale, la sede, il numero di codice fiscale (con la precisazione se vi sia coincidenza con il numero di partita IVA) e le coordinate della banca presso il quale effettuare eventuali accrediti;
- d) essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente proponente;
- e) contenere la descrizione e/o il contenuto della iniziativa che si intende realizzare e l'importo di contributo richiesto;
- f) contenere la dichiarazione di tutte le altre attività svolte in collaborazione con la Pubblica Amministrazione ed in particolare con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA
QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITA'
SAQ VII

- g) contenere la dichiarazione di non aver contenziosi in atto con la pubblica amministrazione, pena l'esclusione;
- h) le istanze devono essere presentate su carta intestata del Consorzio e/o Organismo di carattere associativo.

3. Alle istanze di cui al comma 1, pena l'esclusione, deve essere allegata duplice copia della seguente documentazione:

- a) dettagliata relazione illustrativa concernente le attività da porre in essere e tabella dettagliata dei costi previsti per lo svolgimento delle attività;
- b) dettagliato preventivo di spesa - comprensivo di una tabella di riepilogo da redigere secondo gli schemi allegati fac-simile (allegati 1 e 2) da fornire anche su supporto informatico (cd, dvd) in formato Excel;
- c) atto costitutivo;
- d) statuto dal quale si evince che gli Organismi di carattere associativo operanti a livello nazionale, oltre a non avere finalità di lucro, devono possedere, tra le proprie finalità statutarie, pena l'esclusione, la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti a denominazione d'origine;
- e) delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione della domanda ai sensi del presente decreto;
- f) relazione sulla struttura organizzativa dell'ente (organigramma);
- g) situazione finanziaria (copie degli ultimi due bilanci disponibili);
- h) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante in cui si attesti che per la realizzazione dello stesso progetto non si accede ad altri fondi pubblici;
- i) nel caso in cui sia stata presentata analoga richiesta ad altri Enti od altre Amministrazioni indicare in quale proporzione al fine di poter concedere parte del contributo richiesto;
- j) presentazione del certificato della CCIAA competente, con data non anteriore a sei mesi, con riferimento all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero certificato rilasciato dalla Prefettura di appartenenza;
- k) dichiarazione da parte del legale rappresentante nella quale si evince che gli organismi di carattere associativo operanti a livello nazionale svolgono le attività per le quali hanno presentato domanda, in collegamento con il relativo Consorzio di tutela, ove presente;
- l) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante in cui si attesti l'assenza di contenziosi in essere con la Pubblica Amministrazione.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DE MONDO RURALE E DELLA
QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITA'
SAQ VII

Art. 3

(Valutazione delle istanze)

1. L'Amministrazione, su parere della Commissione esaminatrice appositamente designata, valuta le istanze presentate e ne giudica la rispondenza alle categorie di cui all'art. 1, nonché la loro idoneità tecnico-economica. Il giudizio d'idoneità non comporterà l'immediata ammissione a contributo delle relative istanze.

2. Sulla base del giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice verrà effettuato, a cura dell'Amministrazione, un esame comparativo fra le istanze ritenute ammissibili.

3. Per l'effettuazione dell'esame comparativo delle istanze presentate si terrà conto dei criteri di priorità, di cui al successivo art. 4, delle disponibilità finanziarie da parte dell'Amministrazione e di quanto stabilito dagli indirizzi politico-amministrativi, di cui all'art. 4, comma 2 del decreto-legislativo n. 165/2001.

Art. 4

(Criteri di priorità)

1. Dal recepimento del parere della Commissione di cui al precedente art. 3, l'Amministrazione effettua, per ciascuna delle due categorie di iniziative, di cui all'art. 1 del presente decreto, un esame comparativo fra le istanze ritenute ammissibili.

2. Per le istanze relative alla categoria della lettera a) la comparazione è effettuata secondo i seguenti criteri di priorità, in ordine di importanza:

2.1 natura del richiedente, dando priorità ai Consorzi di tutela incaricati dal MIPAAF ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999 e riconosciuti da non più di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al precedente articolo 2. La priorità sarà valutata in ordine cronologico di riconoscimento, dal più recente al meno recente.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DE MONDO RURALE E DELLA
QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITA'
SAQ VII

- 2.2 prodotti che hanno ottenuto il riconoscimento comunitario da non più di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al precedente articolo 2. La priorità sarà valutata in ordine cronologico di riconoscimento, dal più recente al meno recente;
 - 2.3 aggregazioni di Consorzi e/o di Organismi di carattere associativo;
 - 2.4 collaborazione, fra più soggetti proponenti (Consorzi e/o Organismi associativi aventi titolo), per la realizzazione di iniziative, di cui all'art. 1, riguardanti più prodotti a indicazione geografica;
 - 2.5 corretta esecuzione di eventuali precedenti progetti realizzati con il contributo del MIPAAF ed in particolare con l'Ufficio SAQ VII;
 - 2.6 organismi che valorizzano marchi registrati dal Mipaaf;
3. Per le istanze relative alla categoria della lettera b) la comparazione è effettuata secondo i seguenti criteri di priorità:
- 3.1 natura del richiedente, dando priorità ai Consorzi di tutela incaricati dal MIPAAF ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999 e riconosciuti da non più di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al precedente articolo 2. La priorità sarà valutata in ordine cronologico di riconoscimento, dal più recente al meno recente;
 - 3.2 prodotti che hanno ottenuto il riconoscimento comunitari da non più di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al precedente articolo 2. La priorità sarà valutata in ordine cronologico di riconoscimento, dal più recente al meno recente;
 - 3.3 aggregazioni di Consorzi e/o di Organismi di carattere associativo;
 - 3.4 collaborazione, fra più soggetti proponenti (Consorzi e/o Organismi associativi aventi titolo), per la realizzazione di iniziative, di cui all'art. 1, riguardanti più prodotti a indicazione geografica;
 - 3.5 corretta esecuzione di eventuali precedenti progetti realizzati con il contributo del MIPAAF ed in particolare con l'Ufficio SAQ VII;
 - 3.6 organismi che tutelano marchi registrati dal Mipaaf;

Art. 5

(Aggregazioni e collaborazioni fra Consorzi e/o Organismi associativi)

Per quanto concerne la nozione di “aggregazione di Consorzi e/o Organismi associativi”, s'intende un'associazione temporanea di Consorzi non necessariamente avente la forma giuridica di una vera e propria ATI (Associazione Temporanea di impresa). E' comunque necessario che i Consorzi e/o Organismi associativi che si aggregano alleghino all'unica istanza un protocollo



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DE MONDO RURALE E DELLA
QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITA'
SAQ VII

d'intesa da cui si evincano gli accordi che regolano i rapporti interni fra gli aggregati (es: ripartizione degli oneri e delle spese, ripartizione del contributo ecc.).

L'istanza presentata deve essere unica per tutti i partecipanti ma dovrà essere indicato un capofila che risulterà essere il beneficiario esclusivo cui erogare l'eventuale contributo.

La domanda, deve in ogni caso, essere corredata da tutti i documenti di cui all'articolo 2 del presente decreto per ogni partecipante all'aggregazione.

E' facoltà dell'Amministrazione, revocare il contributo, qualora uno o più partecipanti all'aggregazione dovessero ritirarsi dall'accordo sottoscritto fra le parti.

Per "collaborazioni fra Consorzi e/o Organismi associativi" di cui al punto c), s'intende il caso in cui ogni Consorzio e/o Organismo associativo presenta un proprio programma di iniziative organizzate/concordate con altro soggetto proponente ma ogni soggetto è beneficiario di una quota di contributo autonomamente richiesto.

Art. 6

(Ammissione a contributo)

1. Terminato l'esame di comparazione di cui al precedente art. 3, l'Amministrazione assume le deliberazioni concernenti l'ammissione a contributo e ne dà comunicazione agli interessati.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DE MONDO RURALE E DELLA
QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITA'
SAQ VII

Art. 7

(Percentuali e modalità di erogazione di contributo)

1. Le percentuali massime di contributo che potranno essere erogate sui programmi presentati dagli organismi interessati non potranno superare l'importo massimo del 90% dell'importo richiesto dal soggetto proponente fatte salve le percentuali più basse stabilite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Le istanze saranno ammesse a contributo nel limite degli stanziamenti di bilancio di questa Amministrazione per ogni esercizio finanziario, e comunque per un importo massimo di contributo per ogni singola istanza di euro 80.000,00 per quelle concernenti la lettera a) e di euro 270.000,00 per quelle concernenti la lettera b).

2. Nell'erogazione dei contributi possono essere concesse anticipazioni sull'importo totale degli stessi, fino ad un massimo del 50%, previa presentazione da parte dei soggetti interessati di idoneo contratto autonomo di garanzia.

3. Le modalità, i tempi, tutte le disposizioni concernenti la realizzazione dei singoli programmi ammessi a finanziamento nonché la presentazione della documentazione necessaria ai fini della liquidazione del contributo saranno contenute in specifici decreti direttoriali.

Art. 8

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il D.M. n. 17157 del 10 novembre 2009 è abrogato.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DE MONDO RURALE E DELLA
QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITA'
SAQ VII

Art. 9

(Entrata in vigore)

Il presente decreto sarà inviato all'Organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito Internet di questa Amministrazione : www.politicheagricole.it

Roma,

IL CAPO DIPARTIMENTO
Adriano Rasi Caldugno